



## **ORDINANZA PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE**

**OGGETTO: STRADA "MONTE SCANUPPIA" – DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE.**

### **IL SINDACO**

Riscontrata la necessità di regolamentare la circolazione veicolare sulla strada **comunale** che collega l'abitato di Besenello dal ponte del Rio Secco fino al confine della riserva demaniale Monte Scanuppia.

Rilevato, infatti, che la predetta strada presenta particolari peculiarità nel tracciato stradale, essendo caratterizzata da una accentuata pendenza (45%), da una carreggiata di larghezza assai ridotta, da un fondo in cemento, dalla tortuosità del percorso, nonché dalla pressoché totale assenza di banchine e dalla carenza di protezioni laterali verso le scarpate e che il tutto comporta un certo margine di rischio per i veicoli che vi transitano.

Ritenuto per quanto sopra dover provvedere alla limitazione del transito veicolare, sia nel numero che nel tipo dei veicoli, nella tutela dell'interesse pubblico e della sicurezza della circolazione stradale ed incolumità degli interessati.

Ritenuto inoltre di limitare l'accesso al Monte Scanuppia al fine della tutela, conservazione naturalistica e ambientale della predetta montagna che ospita una Riserva naturale provinciale, Sito di Importanza Comunitaria (S.I.C.).

Ritenuto inoltre di vietare il transito a tutti i veicoli e motocicli in caso di neve, ghiaccio e fondo stradale sdruciolevole.

Rilevato che alla manutenzione della strada provvede il Comitato Strada Monte Scanuppia che viene sovvenzionato dal Comune di Besenello

Visti gli artt. 6, comma 4, lett. b), e l'art. 7, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 30 aprile 1992, n.285, che attribuiscono ai Comuni la potestà di stabilire con ordinanza sindacale, rispettivamente fuori dei centri abitati per le strade comunali e nei centri abitati anche per le strade non comunali, sentito l'ente proprietario, obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade;

Visto l'art. 1, comma 1, seconda parte, del richiamato decreto legislativo, secondo il quale i provvedimenti attuativi si ispirano al principio della sicurezza stradale, perseguendo gli obiettivi di una razionale gestione della mobilità, della protezione dell'ambiente e del risparmio energetico.

Tenuto conto degli interessi delle categorie di utenti potenzialmente destinatari delle prospettate limitazioni alla circolazione stradale e, in particolare, di coloro i quali hanno la necessità di accedere con veicoli nelle o dalle proprietà laterali.

Stabilito, pertanto, alla luce degli interessi pubblici primari assegnati alla cura di questa Amministrazione comunale nella specifica materia, nonché degli interessi comprimari o secondari, pubblici o privati, emersi nel corso dell'istruttoria, che l'interesse pubblico primario concreto da perseguire, con il minor sacrificio possibile di tutte le altre posizioni che con esso vengano in qualche modo ad interferire, va individuato nell'aumentare la sicurezza della circolazione stradale limitando il transito sulla strada "Monte Scanupia"

Vista la L.R. 4 gennaio 1993, n.1 e s.m.;

## **ORDINA**

**L'ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA (Art. 116 Fig. II 46 Reg. C.d.S.)** a tutti i veicoli a motore compresi i camper, roulotte e motocicli su tutta la strada del "Monte Scanupia" sul versante sud/sud-est dal ponte sul torrente Rio Secco fino al confine della riserva demaniale Monte Scanupia.

Per coloro che appartengono alle categorie escluse dal divieto, o autorizzate ai sensi della presente ordinanza, il transito sarà possibile unicamente **PURCHÈ** esso avvenga **CON MEZZI IDONEI** alle caratteristiche strutturali della strada (fuoristrada, trattori a traino integrale o attrezzati per la montagna, autovetture con trazione integrale 4x4 inserita permanentemente durante l'intero tragitto - *motocicli adatti al fuoristrada*).

### **DAL DIVIETO SONO ESCLUSI:**

- A. **i residenti nel Comune di Besenello;**
- B. **i proprietari** di immobili situati sul Monte Scanupia, i componenti del nucleo familiare e i parenti e affini di primo grado degli stessi proprietari;
- C. **gli incaricati di pubblici servizi** per l'effettivo e motivato svolgimento delle funzioni, senza necessità di specifico permesso;
- D. **coloro che si rechino alla riserva demaniale Monte Scanupia per motivi di lavoro o di studio** debitamente documentabili o/e comunque autorizzati dal Servizio Conservazione della Natura e Valorizzazione Ambientale della Provincia Autonoma di Trento.

con obbligo di esporre nell'abitacolo del veicolo lasciato in sosta l' **autorizzazione al transito permanente** da richiedere al Corpo di Polizia Municipale Alta Vallagarina utilizzando l'apposita modulistica.

**Per i soli soggetti residenti nel comune di Besenello (lett. a) che utilizzano mezzi di loro proprietà, o mezzi di proprietà di un altro soggetto residente a Besenello** è ammessa con efficacia sostitutiva dell'autorizzazione al transito permanente e salvo il rispetto delle prescrizioni della presente ordinanza, l'esposizione nell'abitacolo del veicolo lasciato in sosta di **fotocopia di un documento di identità idoneo a comprovare la residenza, oppure di un certificato, o di una dichiarazione sostitutiva di certificazione di residenza.**

**Permane la validità delle autorizzazioni al transito permanente già rilasciate** dal Corpo di Polizia Municipale Alta Vallagarina previste dall'ordinanza nr. 7 del 28 marzo 2008, se non sono intervenute modifiche rispetto alla richiesta.

Possono beneficiare dell' **autorizzazione al transito temporaneo** comunque **fino al raggiungimento del bene per la via più breve:**

- a. gli affittuari di beni immobili per la durata del contratto;
- b. gli aventi diritto di pascolo, raccolta legna;
- c. i cacciatori iscritti alla sezione di Beseno per la durata della stagione venatoria annuale;
- d. le persone preventivamente autorizzate e per il tempo necessario ad attività documentabile, per motivo di lavoro, studio e ricerca, uso civico, nonché associazioni patrocinate dall'amministrazione comunale;
- e. le persone preventivamente autorizzate aventi diritto di caccia sui terreni catastali di Besenello e Calliano del Monte Scanupia per la durata della stagione venatoria annuale.

## **PRESCRIZIONI GENERALI**

**È fatto divieto assoluto di transito in caso di neve e ghiaccio e fondo stradale sdruciolevole.**

Le autorizzazioni al transito permanente e temporaneo riportano il nominativo della persona autorizzata e l'elenco dei veicoli idonei autorizzati al transito.

**L'autorizzazione, o il documento che comprova la residenza, devono essere esposti, ben visibili, nella parte anteriore del mezzo utilizzato.**

**L'autorizzazione al transito è valida per il mezzo individuato con la persona autorizzata a bordo.**

L'Amministrazione Comunale concede al Presidente del Comitato strada Monte Scanupia la possibilità di richiedere il rilascio di n. 5 autorizzazioni temporanee al transito da destinare a persone impegnate nell'effettiva attività di manutenzione della strada.

L'Amministrazione Comunale si riserva di precludere il transito mediante una sbarra metallica posta nel primo tratto stradale, qualora vengano ravvisate particolari condizioni di pericolo per il transito.

## **ORDINA**

ai sensi degli artt. 39 e 142 comma 2 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285, il limite massimo di velocità di 15 Km/h dal ponte sul torrente Rio Secco fino al confine della riserva demaniale Monte Scanupia. (Art. 116 Fig. II 50 Reg. C.d.S.).

Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285, la presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante i prescritti segnali ed entrerà in vigore con l'installazione degli stessi.

L'Ufficio Tecnico Comunale è invitato a provvedere al collocamento della necessaria segnaletica stradale verticale, in conformità al Nuovo codice della strada ed al relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione, mantenendola in perfetta efficienza.

Ai sensi dell'art. 38, comma 2, del D. Lgs. 30 aprile 1992, n.285, gli utenti della strada devono rispettare le prescrizioni rese note a mezzo della segnaletica stradale, ancorché in difformità con le altre regole di circolazione.

L'inosservanza delle disposizioni della presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal D. Leg. n. 285 del 30.04.1992 e D.P.R. n.495 del 16.12.1992 e.c.m.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, trattandosi di atto amministrativo di carattere generale e normativo, alla presente ordinanza non sono applicabili le disposizioni previste dal Capo III della stessa Legge.

Ai sensi dell'art. 2 della Legge 20 marzo 1865 n. 2248 (all. E) e dell'art. 4 Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque ritenga la presente ordinanza lesiva di un proprio interesse legittimo può presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale - Sezione staccata di Trento, entro il termine di giorni 60 dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del provvedimento o dal momento in cui ne abbia comunque avuta piena conoscenza, ovvero, in alternativa, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n.1199, può presentare ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dallo stesso termine.

Inoltre, ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 3 aprile 1992, n.285, e dell'art. 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495, contro le ordinanze che dispongono la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso al Ministro dei Lavori Pubblici, entro il termine di giorni 60, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto.

La polizia municipale e gli altri organi di cui all'art. 12 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n.285 e s.m., in particolare il Personale del Consorzio per il Servizio di Vigilanza Boschiva Alta Vallagarina, sono incaricati di controllare il rispetto delle prescrizioni impartite con la presente ordinanza e rese note a mezzo della segnaletica stradale.

La presente ordinanza, redatta in quattro esemplari, di cui uno inserito nella raccolta generale delle ordinanze, sarà pubblicata per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune di Besenello, ed **entra in vigore il 24 giugno 2011.**

Dalla data di entrata in vigore della presente sono revocate precedenti ordinanze aventi pari oggetto.

A norma dell'art. 8 della L. n. 241/90 si rende noto che il responsabile del procedimento è il Segretario Comunale.

**Besenello, 24 giugno 2011**  
**Ordinanza n. 37**  
**Prot. n. 3785**

**IL SINDACO**  
**dottor Cristian Comperini**



Provincia Autonoma di Trento

## COMUNE DI BESENELLO

Via Degasperi, 5  
38060 Besenello (Tn)

AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO NR \_\_\_\_\_

**Titolare dell'Autorizzazione:** nome e cognome  
**Per il Veicolo:** modello  
**Targa:** numero

Nel Comune di **BESENELLO** in località **Scanuppia**

### VALIDITA' PERMANENTE

*N.B. La presente autorizzazione è subordinata al transito del veicolo autorizzato unitamente alla presenza obbligatoria a bordo del titolare dell'autorizzazione.*

Besenello, \_\_\_\_\_ firma  
(Vedasi avvertenze a tergo)

### AVVERTENZE

LA PRESENTE AUTORIZZAZIONE DEVE ESSERE ESPOSTA IN MANIERA VISIBILE ED ESIBITA A RICHIESTA DEL PERSONALE ADIBITO AL CONTROLLO.

LA PRESENTE AUTORIZZAZIONE VIENE A SCADERE AL CESSARE DEI REQUISITI PRESCRITTI NELL'ORD. NR \_\_\_\_\_ DD \_\_\_\_\_ PUO' VENIRE REVOCATA IN QUALSIASI MOMENTO A GIUDIZIO INSINDACABILE DAL COMUNE DI BESENELLO.



Provincia Autonoma di Trento

## COMUNE DI BESENELLO

Via Degasperi, 5  
38060 Besenello (Tn)

AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO NR \_\_\_\_\_

**Titolare dell'Autorizzazione:** nome e cognome  
**Per il Veicolo:** modello  
**Targa:** numero

Nel Comune di **BESENELLO** in località **Scanuppia**

### VALIDITA' TEMPORANEA

Dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

***N.B.** La presente autorizzazione è subordinata al transito del veicolo autorizzato unitamente alla presenza obbligatoria a bordo del titolare dell'autorizzazione.*

Besenello, \_\_\_\_\_ firma  
(Vedasi avvertenze a tergo)

### AVVERTENZE

LA PRESENTE AUTORIZZAZIONE DEVE ESSERE ESPOSTA IN MANIERA VISIBILE ED ESIBITA A RICHIESTA DEL PERSONALE ADIBITO AL CONTROLLO.

LA PRESENTE AUTORIZZAZIONE VIENE A SCADERE AL CESSARE DEI REQUISITI PRESCRITTI NELL'ORD. NR \_\_\_\_\_ DD \_\_\_\_\_ PUO' VENIRE REVOCATA IN QUALSIASI MOMENTO A GIUDIZIO INSINDACABILE DAL COMUNE DI BESENELLO

ED È VALIDA SOLO FINO AL RAGGIUNGIMENTO DEL BENE PER LA VIA PIÙ BREVE.